REGOLAMENTO (CEE) N. 1837/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1978

che definisce il campo d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (2), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/78 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 4, e l'articolo 34,

considerando che, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla causa 108/77, l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1392/78 (6), è stato completato da un paragrafo 5 che prevede che il coefficiente di cui al paragrafo 3 di detta disposizione si applichi anche alle restituzioni e prelievi aggiudicati in moneta nazionale del quadro di una gara ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1392/78 che ha introdotto tale modifica è entrato in vigore il 24 giugno 1978 ; che, con il regolamento (CEE) n. 1182/78 della Commissione, del 31 maggio 1978, che completa i regolamenti (CEE) n. 1634/77 e (CEE) n. 1790/77 relativi a gare permanenti per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero (7), è stata adottata una disposizione provvisoria per il settore dello zucchero, entrata in vigore il 1° giugno 1978 ; che nel regolamento (CEE) n. 1392/78 è stato precisato che le disposizioni adottate in materia non pregiudicano la soluzione che verrà accolta per le operazioni effettuate prima del 1° giugno 1978, per quanto concerne il settore dello zucchero, e prima del 24 giugno 1978, per quanto concerne gli altri settori ;

considerando che è opportuno prevedere l'applicazione retroattiva della nuova disposizione per tutti i casi in cui la sua applicazione sia favorevole all'interessato ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1392/78, nonché le disposizioni adottate dal regolamento (CEE) n. 1182/78 decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1380/75 si applica alle operazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate :

a) a partire dal 1° giugno 1978, per quanto concerne il settore dello zucchero ;

b) a partire dal 24 giugno 1978, per quanto concerne gli altri settori ;

c) prima delle suddette date nel caso in cui la sua applicazione porti alla diminuzione dell'onere dell'importo compensativo monetario percepito o da percepire.

Articolo 2

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1392/78 è abrogato.

L'articolo 7 bis dei regolamenti (CEE) n. 1634/77 e (CEE) n. 1790/77, nonché il regolamento (CEE) n. 1182/78, sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 1.
(5) GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 11.
(6) GU n. L 167 del 24. 6. 1978, pag. 53.
(7) GU n. L 145 del 1°. 6. 1978, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH